

DECRETO DIRIGENZIALE N. 102 /DA del 03 APR. 2025

**Oggetto:** Contenzioso **CUZARI SANDRO c/ CAS** liquidazione Sentenza n. 1549/2016 a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione con Ordinanza 32430/2024 per differenze stipendiali

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso** che nel contenzioso dinanzi alla CORTE DI CASSAZIONE R.G. 14419/2020 tra le parti CUZARI SANDRO cod. fisc. CZRSND51S11F158A C/ CAS è stato emessa l'Ordinanza n. 32430/2024 del 13/12/2024 (All. A) con la quale è stato rigettato il ricorso promosso dal CAS rendendo così esecutiva la Sentenza n. 1549/2016 del Tribunale di Messina (All. B), condannandolo, tra l'altro, alla liquidazione delle differenze stipendiali riconosciute al dipendente per differenza tra il Contratto aziendale CAS ed il Contratto dei Giornalisti FNSI per gli anni dal 2008 al 2011 oltre interessi e/o rivalutazione ed al rimborso delle spese legali;

**Che** con precedente Decreto n. 72/ DA del 5/3/2025 sono state già liquidate le spese legali in favore del distrattario avv. Giuseppe Triubulato

**Che** con PEC del 18/02/2025 l'Avv. Tribulato ha richiesto il pagamento delle somme dovute al proprio cliente, secondo quanto statuito dalla Sentenza del Tribunale di Messina N.1549/2016 (confermata anche in Appello con Sent. 527/2019) allegando i tabulati dei conteggi riferiti alle somme percepite dal proprio cliente da parte del CAS e quanto avrebbe maturato per il medesimo periodo con l'applicazione del contratto nazionale FNSI ;

**Che** questo Ufficio con il supporto dell'Ufficio Stipendi ha apportato alcune modifiche ai prospetti inviati dal legale di controparte sia nella parte delle somme percepite presso il Cas (pari ad € 137.637,84 anziché 123.883,44) mediante l'inserimento della voce "produttività" regolarmente erogata mensilmente in maniera fissa e continuativa e rettificando altresì il totale degli scatti di anzianità riconducendolo al valore massimo di nove scatti previsti nel CCNL (€ 359,43) anziché dei 10 impropriamente percepiti (€ 399,91); la stessa rettifica per scatti di anzianità è stata apportata nei prospetti relativi alle somme dovute con l'applicazione del contratto FNSI riconducendo l'importo dovuto ad € 153.114,29 e per differenza tra i due contratti di un importo lordo di € 15.476,45 come dettagliatamente esposto nel prospetto allegato alla lettera "C"

**Considerato** che le somme da liquidare in favore del Sig. CUZARI costituiscono emolumenti stipendiali, vanno sottoposte alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali mediante l'elaborazione di apposito cedolino paga che verrà elaborato a cura dell'Ufficio Risorse Umane;

**Che** dalla simulazione del suddetto cedolino paga (All. C- parte II), a fronte di un compenso lordo di € 15.476,45 scaturisce un compenso netto presunto da liquidare di € 10.698,25 , ed è su tale importo netto che sono stati calcolati gli interessi legali e la rivalutazione, così come previsto dal Decreto del Ministro del Tesoro del 1/9/1998 n. 352 art. 3 comma 2; inoltre, come disposto dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 13624/2020, vigendo il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi che nel campo del pubblico impiego ai sensi dell'art. 22 comma 36 legge 724/1994, viene erogata il maggiore dei due importi in questo caso la sola rivalutazione pari ad € 2.387,66 anziché € 1.849,88 per interessi.

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Visto** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

**VISTO** il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

**VISTO** il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

**Ritenuto** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

## **D E C R E T A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere Atto** dell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 32430/2024 che rendendo definitivamente esecutiva la Sentenza n. 1449/2016 del Tribunale di Messina Sez. Lavoro ha riconosciuto al dipendente Cuzari Sandro l'applicazione del Contratto di Lavoro dei giornalisti FNSI per il periodo dal 2008 al 2011 e delle relative differenze stipendiali che si allegano al presente .
- **Impegnare** la spesa di € 17.864,11 al capitolo 11 denominato " Spese per il Trattamento economico del Personale.." del redigendo Bilancio 2025/2027 , che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della suddetta Sentenza 1549/2016, il pagamento della somma lorda di € 15.476,45 oltre ad € 2.387,66 per interessi in favore del Sig. CUZARI SANDRO nato a MESSINA il 11/11/1951 cod. fisc. CZRSND51S11F158A, mediante elaborazione di apposito cedolino, a cura dell'Uff. Personale, da accreditare sul c/c IBAN IT33S 02008 16522 000005 345234 allo stesso intestato ;
- **Trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario ed all'Ufficio Personale per i rispettivi adempimenti di competenza come sopra specificati.

*Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso*  
*Dott. Giuseppe Mangraviti*

*Il Dirigente Amministrativo*



*Il Dirigente Generale*  
*Dott. Calogero Franco Fazio*





**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

OGGETTO: RETRIBUZIONE PUBBLICO  
IMPIEGO – MANSIONI SUPERIORI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LUCIA TRIA	- Presidente -	
ANNALISA DI PAOLANTONIO	- Consigliere -	R.G.N. 14419/2020
ANDREA ZULIANI	- Consigliere -	Cron.
IRENE TRICOMI	- Consigliere -	CC – 19/11/2024
MARIA LAVINIA BUCONI	- Consigliere Rel. -	

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 14419/2020 R.G. proposto da:

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CARMELO MATAFU', con domicilio digitale come da *pec* Registri giustizia;

**-ricorrente-**

**contro**

CUZARI SANDRO, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE TRIBULATO, con domicilio digitale come da *pec* Registri giustizia;

**-controricorrente-**

avverso la sentenza n. 527/2019 della Corte d'Appello di Messina, pubblicata in data 9.10.2019, N.R.G. 243/2017;

Dott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.



## 6. Sandro Cuzari ha resistito con controricorso.

### DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.117, secondo comma, lettera l) Cost., degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 40 d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 24, 25 e 26 della legge regionale siciliana n. 10/2000.

Deduce l'inapplicabilità al Consorzio per le Autostrade Siciliane, quale ente di cui all'art. 1 della legge regionale Sicilia n. 10/2000, del CCNL di cui all'Accordo del 24.10.2007 in quanto non negoziato da ARAN, quale unico soggetto avente potere di negoziazione per le Pubbliche Amministrazioni, anche ai sensi dell'art. 26, comma 2, legge regionale n. 10/2000.

Evidenzia che l'ARAN Sicilia era stata istituita dall'art. 25, comma 1, legge regionale n. 10/2000 e che l'Accordo del 24.10.2007 non era stato sottoscritto dall'ARAN, in violazione dell'art. 40 d.lgs. n. 165/2001.

Richiama le sentenze della Corte costituzionale nn. 10/2019 e 81/2019, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale di leggi regionali che avevano previsto l'applicazione ai giornalisti inquadrati, a seguito di concorso pubblico, nel personale di ruolo della regione, di un contratto collettivo non negoziato dall'ARAN, ma dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana, in quanto violative dell'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost.

2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'Accordo collettivo del 24.10.2007, dell'art. 12 delle preleggi e dell'art. 1362 cod. civ., nonché vizio di motivazione.

Addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che l'applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo collettivo del 24.10.2007 stipulato presso l'Assessorato Regionale è subordinata alla stipula dei contratti integrativi aziendali quadriennali.

3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.117, secondo comma, lettera l) Cost., degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 40











24.10.2007 e in conseguenza del quale, fissati i profili professionali dei giornalisti degli uffici stampa, identificate le figure e le funzioni degli addetti al Consorzio, aveva già riconosciuto al Cuzari lo svolgimento delle mansioni giornalistiche e la retribuzione di capo servizio, confermandogli l'incarico di responsabile dell'ufficio stampa, e nel presente giudizio tale accordo è applicabile, in quanto si discute delle mansioni di capo servizio a partire dal 28.2.2008, sulla base di un ricorso introduttivo introdotto nel 2011.

7. Come precisato da Cass. n. 24701/2021 in una fattispecie analoga, sono inammissibili le censure che denunciano sotto vari aspetti l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere applicabile il contratto regionale del 24.10.2007, in quanto ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre l'esegesi del contratto collettivo di ambito territoriale è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel testo applicabile *ratione temporis* (cfr. Cass. n. 56 e 85 del 2018, che richiamano Cass. n. 17716 del 2016; Cass. n. 7671 del 2016; Cass. n. 24865 del 2005; Cass. n. 33399 del 2019).

In altri termini, poiché per i contratti regionali non opera l'assimilazione sul piano processuale alla norma di diritto, prevista dai richiamati art. 63 d.lgs. n. 165/2001 e 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli stessi vale il principio generale secondo cui l'accertamento della volontà delle parti trasfusa nel negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata al giudice di merito e pertanto in sede di legittimità il ricorrente, per censurare validamente l'interpretazione delle disposizioni contrattuali è tenuto ad individuare le regole legali in tesi violate, mediante specifica indicazione delle norme e dei principi in esse contenuti, e a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai canoni di ermeneutica.





10. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell'obbligo, per la parte ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

### **PQM**

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 5000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Giuseppe Tribulato.

dà atto della sussistenza dell'obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 19 novembre 2024.

Il Presidente  
Dott. Lucia Tria

Numero registro generale 14419/2020

Numero sezionale 4741/2024

Numero di raccolta generale 32430/2024

Data pubblicazione 13/12/2024



sent I 4/2016  
Appello  
c.d. 1/2016

Al "B"



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MESSINA**

**SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO**

Il Giudice del Lavoro, Dott. Alberto Pavan, alla pubblica udienza svoltasi il 18/10/2016, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

Nella controversia iscritta al n. 3934/2011 R.G. controversie di lavoro promossa

**DA**

SANDRO CUZARI, nato il 11/11/1951 a Messina, C.F. CZRSND51S11F158A, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti a margine del ricorso, dall'avv. Tribulato Giuseppe, presso il cui studio, a Messina, in via F. Bisazza n. 30 è elettivamente domiciliato

**RICORRENTE**

**CONTRO**

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, C.F. 01962420830, con sede a Messina, in contrada Scoppo, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al ricorso notificato, dall'avv. Matafù Carmelo, presso il cui studio a Messina, in viale S. Martino n. 243 è elettivamente domiciliato

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** categoria e qualifica

All'udienza del 18/10/2016, i procuratori delle parti concludevano come da verbale di causa.

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 30/06/2011, Cuzari Sandro esponeva:

- di esser dipendente di parte resistente, espletando le proprie mansioni presso l'Ufficio Stampa, istituito fin dal 1997 e di esser iscritto all'Ordine professionale dei Giornalisti;
- che gli era stato affidato, giusta determina n. 1951 del 29/01/1999 del Direttore Generale, il compito di curare la rassegna stampa giornaliera ed i rapporti con i mass-media, fornendo, previa autorizzazione, comunicati e chiarimenti sull'attività dell'odierna resistente;
- che, ai sensi dell'art. 127, VI comma, della r. l. Siciliana n. 2/2002, le funzioni di comunicazione ed informazione svolte dal personale a quella data dovevano essere confermate e che, con nota n. 26/UPP del 23/05/2002 del Commissario straordinario, gli veniva dato l'ordine di fornire costantemente alla Presidenza e alle Direzione del Consorzio le rassegne stampa quotidiane, segnalando le notizie di pertinenza di ciascuno settore di attività;

- che, con nota n. 4549 del 28/02/2008 e n. 102/P del 16/05/2008, era stato confermato nel suo ruolo e nell'espletamento delle mansioni e di svolgere ininterrottamente l'incarico di responsabile dell'Ufficio Stampa del C.A.S.;

- di esser stato retribuito come dipendente di livello B1 del contratto aziendale sottoscritto il 2007 e che solo nel 2008 gli era stato riconosciuto un adeguamento solo retributivo con lo stipendio di livello A;

- di aver diritto all'inquadramento giuridico ed economico nella categoria D3 del c.c.r.l. del comparto non dirigenziale della Regione Sicilia e di percepire le differenze retributive dal 01/01/2002 al 23/10/2007 ed all'accertamento all'inquadramento giuridico ed economico, come capo servizio ai sensi del c.c.n.l. Giornalisti n. 1 FNSI-FIEG ed a percepire le differenze retributive spettanti dal 24/10/2007.

Con memoria difensiva depositata il 19/03/2012, si costituiva il Consorzio Autostrade Siciliane, deducendo:

- la sussistenza di un rapporto di litispendenza con altra causa identica, pendente in Cassazione

- l'infondatezza della domanda del ricorrente;

- l'inapplicabilità dell'accordo regionale invocato dal ricorrente;

- di aver natura di ente pubblico non economico;

- che l'attività svolta dal ricorrente era limitata alla rassegna stampa ed all'invio di qualche comunicato.

La causa, istruita con i documenti prodotti dalle parti ed allegati ai rispettivi atti introduttivi, era discussa e decisa all'odierna udienza con lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di litispendenza avanzata dal Consorzio per le Autostrade Siciliane, atteso che nel giudizio pendente in Cassazione all'epoca del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, aveva chiesto, ai sensi dell'art. 127 comma 6 della l. r. Sicilia n. 2/2002, l'attribuzione della qualifica di redattore e di caposervizio alle dipendenze del Consorzio per le Autostrade Siciliane e le relative differenze retributive secondo il c.c.n.l. giornalisti, ai sensi dell'art. 58 della l.r. Sicilia n.33/1996 e dell'art. 6, II comma, della l. n. 150/2000.

Nel presente giudizio, invece, si richiede l'accertamento del diritto all'inquadramento giuridico ed economico nella categoria D3, con qualifica di giornalista pubblicista, ai sensi del c.c.r.l. del comparto non dirigenziale della Regione Sicilia e la condanna di controparte a versargli le differenze retributive maturate per il periodo dal 01/01/2002 al 23/10/2007, nonché l'inquadramento come Capo Servizio, ai sensi del c.c.n.l. giornalisti, recepito del contratto collettivo per l'individuazione dei profili professionali negli uffici stampa, nonché le relative differenze retributive dal 24/10/2007.

Com'è noto si configura una litispendenza nel momento in cui viene azionata davanti a giudici diversi la stessa causa.

Nel caso di specie, invece, sono state instaurate davanti al medesimo ufficio giudiziario due cause, aventi però oggetto e *causa petendi* differente, essendovi solamente una mera connessione soggettiva, con la conseguenza che risulta insussistente alcun rapporto di litispendenza.

Nel merito va evidenziato che parte ricorrente chiede l'accertamento del diritto all'inquadramento giuridico ed economico nella categoria D3 – qualifica di giornalista pubblicista – del c.c.r.l. del comparto



non dirigenziale della Regione Sicilia e la condanna di controparte a versargli le differenze retributive maturate per il periodo dal 01/01/2002 al 23/10/2007 e del diritto all'inquadramento come capo servizio ai sensi del c.c.n.l. giornalisti dal 24/10/2007, con le conseguenti differenze retributive.

Va innanzitutto rilevato che il rapporto lavorativo è intercorso con un ente pubblico, onde occorre avere riguardo anche a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001 ed in particolare alla norma di cui all'art. 52, secondo cui *"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione [...]."*

*Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.*

*2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.*

*3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.*

*4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore [...].*

*5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave".*

Con prot. n. 1951 del 02/02/1999, ad integrazione della nota prot. n. 1697/1999, con cui il Cuzari, impiegato amministrativo B1, era stato nominato collaboratore del responsabile dell'Ufficio di Presidenza del C.A.S, il ricorrente è stato affidato il compito di curare la rassegna stampa giornaliera ed i rapporti con i mass media, fornendo, previa autorizzazione, comunicati e chiarimenti sull'attività del consorzio.

In aggiunta a tali incarichi, con nota 26/UPP del 23/05/2002, al ricorrente è stato dato l'incarico di fornire costantemente oltre che alla Presidenza, anche a tutte le direzioni del Consorzio le rassegne stampa quotidiane, segnalandone, in particolare, le notizie di pertinenza di ciascun settore di attività.

Con nota prot. n. 4549 del 28/02/2008 il Cuzari è stato confermato, con effetto immediato, nell'incarico di responsabile dell'Ufficio Stampa, per svolgere i compiti indicati dall'art. 7 del Regolamento Organico e disciplinati dalla l. n. 150/2000 e dall'art. 127 della l.r. Sicilia n. 2/2002, con la retribuzione indicata dall'art. 7, Il comma, cit. ed è stato incaricato di svolgere specifici compiti nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto.

Con attestazione n. 14041/DG il C.A.S. ha attestato che il Cuzari, giornalista iscritto all'albo professionale, è stato responsabile dell'Ufficio Stampa del C.A.S. ed è stato riconfermato in tale responsabilità.

dell'art. 58, I comma, della l. r. Sicilia n. 33/1996, nella parte in cui prevedeva che il contratto nazionale di lavoro giornalistico si applicasse anche ai giornalisti facenti parte degli uffici stampa degli enti locali; dell'art. 16, II comma, della l.r. Sicilia n. 8/2000, nella parte in cui prevedeva che la qualifica ed il trattamento contrattuale di caposervizio si applicasse anche ai componenti degli uffici stampa degli enti locali;

Secondo la Consulta le predette norme, che determinavano il trattamento economico dei dipendenti di enti locali addetti agli uffici stampa delle amministrazioni di appartenenza, si ponevano in contrasto con il principio secondo cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di lavoro è stato privatizzato, dev'essere disciplinato dalla contrattazione collettiva.

Nell'accordo collettivo sottoscritto il 24/10/2007, successivamente alla pronuncia della Corte Costituzionale, sono stati fissati i profili professionali dei giornalisti degli uffici stampa, identificate le figure e le funzioni degli addetti al Consorzio.

La qualifica di capo servizio presuppone l'esercizio delle funzioni di coordinamento di un servizio o di coordinamento dell'Ufficio nei Comuni e negli Enti sottoposti a vigilanza e tutela della regione Siciliana.

Al ricorrente è stato affidato l'incarico di responsabile dell'ufficio stampa solamente a seguito della delibera prot. n. 4549 del 28/02/2008, con effetto immediato, inquadrabile nella qualifica di capo servizio, mentre in precedenza non vi è la prova del concreto espletamento, da parte del Cuzari, di attività effettiva di giornalista addetto stampa, non essendo sufficienti, a tal fine, le delibere di conferimento, sopra richiamate, né essendo conducente la prova testimoniale richiesta.

Alla luce della reciproca soccombenza, visto l'art. 92, Il comma, c.p.c., si ritiene equo operare





un'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del presente giudizio.

**P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, accertato l'espletamento, da parte del Cuzari, di mansioni afferenti al profilo professionale di capo servizio, dal 28/02/2008, secondo il contratto collettivo per l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa del 24/10/2007, condanna parte resistente a versare al ricorrente le differenze retributive in relazione a tale profilo, dalla predetta data, sino al deposito del ricorso, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici I.S.T.A.T. e gli interessi legali dalla singole scadenze al saldo.

Rigetta, per il resto, il ricorso.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Messina, il 18/10/2016

Il Giudice del Lavoro

Dott. Alberto Pavan

